



AUTORITÀ PORTUALE
DEL LEVANTE

Porti di Bari, Barletta e Monopoli

DECRETO n. 13/2013

Il **PRESIDENTE** dell'Autorità Portuale del Levante:

- VISTO** l'articolo 16 della legge n. 84/1994 e successive modificazioni e integrazioni;
- VISTO** il "Regolamento recante la disciplina per il rilascio, la sospensione e la revoca delle autorizzazioni per l'esercizio di attività portuali", adottato con decreto del Ministero dei Trasporti e della Navigazione in data 31.3.1995, n. 585;
- VISTO** il "Regolamento concernente la determinazione dei criteri vincolanti per la regolamentazione da parte delle autorità portuali e marittime dei servizi portuali, ai sensi dell'articolo 16 della legge n. 84" adottato con decreto del Ministero dei Trasporti e della Navigazione in data 6.2.2001, n. 132;
- VISTO** il Decreto del Ministero dei Trasporti del 19 novembre 2007 con cui la circoscrizione territoriale dell'Autorità portuale di Bari è stata estesa ai porti di Monopoli, Barletta e Manfredonia;
- VISTO** il Decreto n. 16/2012 del 19 dicembre 2012 del Presidente dell'Autorità Portuale del Levante relativo alla determinazione del numero massimo di imprese portuali, servizi portuali e dei relativi canoni per l'anno 2013;
- VISTA** l'Ordinanza n. 5 del 19 dicembre 2013 del Presidente dell'Autorità Portuale del Levante avente ad oggetto la disciplina dei servizi portuali nel Porto di Bari;
- VISTA** l'Ordinanza n. 7 del 30 marzo 2011 del Presidente dell'Autorità Portuale del Levante con la quale è stato approvato il "Regolamento per il rilascio delle autorizzazioni ex art 16 legge 84/94, per l'espletamento delle operazioni portuali e dei servizi portuali nei porti compresi nella circoscrizione territoriale dell'Autorità Portuale del Levante";
- ACQUISITO** il parere favorevole della Commissione Consultiva locale del Porto di Bari nella seduta del 18 dicembre 2013,

DECRETA

Art. 1

Per l'anno 2014 nel porto di Bari il numero massimo di autorizzazioni all'espletamento di operazioni portuali conto terzi è stabilito in 9 (nove).

Art. 2

La misura base del canone annuo per lo svolgimento della operazioni portuali nel porto di Bari e le aliquote relative alla parte variabile dello stesso, sono così determinati:

- misura base annua: € 2.800,00 (duemilaottocento/00).
- aliquote percentuali per la determinazione della parte variabile:
 - a) Imprese conto terzi
 - 1,50% sul fatturato fino a € 520.000,00;
 - 0,50% sul fatturato oltre € 520.000,00 e fino a € 1.550.000,00;
 - 0,27% sul fatturato oltre € 1.550.000,00.

b) Imprese conto proprio

- € 0,09 per ogni tonn. di rinfuse solide;
- € 0,10 per ogni tonn. di rinfuse liquide;
- € 0,19 per ogni tonn. di altre merci in genere.

Art. 3

Per l'anno 2014 nel porto di Bari il numero massimo di autorizzazioni all'espletamento di servizi portuali riferiti a prestazioni specialistiche, complementari ed accessorie al ciclo della operazioni portuali è stabilito in 2 (due).

Art. 4

La misura base del canone annuo per lo svolgimento dei servizi portuali nel porto di Bari è determinato in € 1.250,00 (milleduecentocinquanta/00).

La parte variabile è stabilita:

- per le imprese conto terzi nella percentuale dell'1,5% dell'importo fatturato;
- per le imprese conto proprio l'importo più basso tra la percentuale dell'1,5% del fatturato specifico e quello calcolato secondo i criteri di cui all'art. 2 lettera b).

Bari, 19 dicembre 2013

Il Presidente
Francesco Mariani

